



CITTÀ di FABRIANO

Provincia di ANCONA

ORDINANZA DEL SINDACO Numero 52 del 22/10/2013

Oggetto: **PIANO NEVE - OBBLIGO DI MONTAGGIO SUI VEICOLI DI PNEUMATICI INVERNALI (TERMICI), OVVERO DI PRESENZA A BORDO DI CATENE O ALTRI MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE DI OGNI ANNO.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria comunale;
- che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi d'emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e spargi sale;

CONSIDERATO:

- che tali condizioni climatiche, vista anche la conformazione orografica del nostro territorio comunale, comportano estremi disagi per la circolazione dei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdruciolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;
- che imporre a tutti i veicoli circolanti di essere muniti di sistemi che garantiscono maggiore sicurezza rientri in quelle forme di collaborazione con cui i cittadini possono e devono contribuire attivamente a migliorare la sicurezza della circolazione;

VISTI:

- gli artt. 6,7 e 192 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/92 e s.m.i.;
- la Circolare Ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;
- la precedente propria Ordinanza 113/2012;

RITENUTO:

- di dover emanare una Ordinanza valida sempre fino a nuove disposizioni;

ORDINA

**DAL 15 NOVEMBRE E FINO AL SUCCESSIVO 15 APRILE
DI OGNI ANNO
I VEICOLI CHE CIRCOLANO SULLE STRADE COMUNALI
- ESCLUSI VELOCIPEDI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI -
DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MUNITI
DI PNEUMATICI INVERNALI (TERMICI),
OVVERO AVERE A BORDO CATENE
O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI,
DI IDONEA MISURA E PRONTI AD ESSERE UTILIZZATI.**

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Le Forze di Polizia sanzioneranno i casi di inosservanza secondo quanto previsto dal Codice della Strada e precisamente:

1. per le strade fuori dal centro abitato, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 14, del C.d.S.;
2. per le strade facenti parte del centro abitato, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 14, del C.d.S.;
3. in tali circostanze, inoltre, ove il conducente non osservi l'ordine impartito dall'agente a non proseguire la marcia senza essere dotato dei predetti dispositivi, sarà applicata l'ulteriore sanzione prevista dall'art. 192 commi 3 e 6 del C.d.S..

Il Personale dell'Ufficio Manutenzione comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione di idonea segnaletica sulle principali direttrici stradali.

La presente Ordinanza sarà resa nota ai cittadini, oltre che con la suddetta segnaletica, anche tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, inserimento nel sito Internet dell'Ente e articoli sulla stampa.

Contro la presente Ordinanza, ai sensi dell' art. 37 comma 3 del C.d.S. e art. 74 del Regolamento di Esecuzione, è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S. operanti sul territorio comunale, cui la presente Ordinanza sarà trasmessa.

Fabriano 22.10.2013

GN

IL SINDACO
GIANCARLO SAGRAMOLA